

FONDO 394/81 - Circolare n. 3/394/2023

Inserimento Mercati

Quadro normativo di riferimento

- *Articolo 2, comma 1, del Decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;*
- *Articolo 6 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.;*
- *Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 (c.d. Regolamento “de minimis”).*
- *Articolo 72, comma 1, lett. d), del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i.;*
- *Decreto 1 giugno 2023 del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze, recante «Disciplina degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81»; “Decreto”*

1. Definizioni

Altra Impresa	Qualsiasi impresa non qualificabile come PMI.
Bilancio	Bilancio civilistico, comprensivo di tutti gli allegati, approvato e depositato.
Circolare	La presente circolare
Circolari operative	Tutte le circolari adottate con delibere del Comitato pro tempore vigenti e pubblicate sul sito internet di SIMEST (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Circolare e la Circolare Antimafia) che disciplinano tutte le fasi del Finanziamento e del Cofinanziamento
Cofinanziamento	La quota dell'Intervento Agevolativo concessa a titolo di cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, erogato a valere sulla relativa Quota di risorse del Fondo per la Promozione Integrata, secondo condizioni e modalità stabiliti con delibere del Comitato Agevolazioni, e concesso nel rispetto della vigente normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.
Comitato Agevolazioni	Il Comitato Agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e s.m.i., organo competente ad amministrare il Fondo 394/81 e la Quota di risorse del Fondo per la Promozione Integrata.
Consolidamento	Atto confermativo delle condizioni deliberate per il rimborso di tutti gli importi erogati fino a concorrenza degli importi totali rendicontati (consolidamento totale) La delibera del Comitato Agevolazioni di conferma delle condizioni stabilite da Contratto per la restituzione di una parte dell'importo erogato, con la conseguente revoca dell'importo non consolidato (consolidamento parziale)

Conto Corrente Dedicato	<p>Il conto corrente che:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'Impresa Richiedente ha aperto presso un istituto bancario e necessariamente prima di sostenere una qualsiasi delle Spese Ammissibili di cui al Paragrafo 5 (Spese ammissibili, rendicontazione e consolidamento), dandone tempestiva comunicazione a SIMEST tramite il Portale di SIMEST e caricando contestualmente sul medesimo Portale di SIMEST copia del relativo contratto sottoscritto con l'istituto bancario. Qualora l'Impresa Richiedente abbia già aperto un Conto Corrente Dedicato per un altro Intervento Agevolativo gestito da SIMEST, può indicare le coordinate bancarie di tale conto corrente caricando nuovamente il relativo contratto. Il Conto Corrente Dedicato non potrà essere modificato per tutta la durata del Finanziamento.. l'Impresa Richiedente deve utilizzare in via esclusiva per tutte le Spese Ammissibili di cui al Paragrafo 5 (Spese ammissibili, rendicontazione e consolidamento) e che non potrà essere utilizzato per spese non attinenti al Programma; SIMEST utilizza in via esclusiva per effettuare l'Erogazione. <p>Le casistiche di deroga all'utilizzo del Conto Corrente Dedicato sono disciplinate all'interno dell'Allegato 3 alla Circolare.</p>
Contratto	Il contratto disciplinante l'Intervento Agevolativo, stipulato tra SIMEST e l'Impresa Richiedente.
CUP	Codice Unico di Progetto, di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e s.m.i., comunicato da SIMEST all'Impresa Richiedente e che dovrà necessariamente essere riportato in tutte le fatture e i bonifici relativi alle Spese Ammissibili ¹ .
Data di Stipula	La data di ricezione da parte di SIMEST del contratto sottoscritto per accettazione dall'Impresa Richiedente.
Dichiarazione di Conformità alla Normativa Ambientale nazionale	Dichiarazione dell'Impresa Richiedente di conformità della propria operatività alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali in materia ambientale, da effettuarsi in sede di presentazione della domanda e in fase di Rendicontazione Finale.
Domanda	La richiesta di Intervento Agevolativo di cui alla Circolare.
Erogazione	Ogni importo del Finanziamento e del Cofinanziamento erogato da SIMEST all'Impresa Richiedente sulla base dei termini e delle condizioni di cui alla Circolare e al Contratto.
Esclusioni	<p>Sono esclusi dall'accesso all'Intervento Agevolativo le imprese:</p> <ol style="list-style-type: none"> con attività escluse dal sostegno di InvestEU, di cui all'Allegato V - Lettera B del Regolamento UE 2021/523, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021; attive nel settore bancario, finanziario e assicurativo; attive in via prevalente nei settori della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 c.d. "de minimis"² <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> SEZIONE A - Agricoltura, Silvicultura e Pesca tutte le attività; SEZIONE C - Attività manifatturiere - esclusivamente le attività di cui alle seguenti classi:

¹ Fatto salvo quanto previsto nell'Allegato 3 alla Circolare.

² In caso di imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, l'importo dell'Intervento Agevolativo non è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, e l'Intervento Agevolativo non è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. In ogni caso, la concessione dell'Intervento Agevolativo non è subordinata in alcun modo all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 10.11 – Produzione di carne non di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei mattatoi); ○ 10.12 – Produzione di carne di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei mattatoi); <p>4) destinatarie (o i cui amministratori, soci, membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, o organi equivalenti, e comunque soggetti agenti per suo conto o coinvolti nella prospettata operazione siano destinatari), direttamente o indirettamente, di qualsiasi sanzione economica e commerciale o di qualsiasi misura restrittiva (inclusa ogni misura che proibisca rapporti con specifici Stati o Governi), di volta in volta applicabile, da parte dell'Unione Europea, dell'Office of <i>Foreign Assets Control of the US Department of Treasury</i> (OFAC), del Regno Unito o delle Nazioni Unite, inseriti nelle cc.dd. <i>Black List</i> comunitarie e internazionali.</p>
Esercizio completo	Si considera completo un esercizio di 12 (dodici) mesi interi, vale a dire di 365 (trecentosessantacinque) giorni.
Esito della Domanda	Lettera inviata da parte di SIMEST a seguito della delibera dell'Intervento Agevolativo del Comitato Agevolazioni, contenente, tra l'altro, la comunicazione dell'esito della delibera, e se del caso COR ³ e CUP.
Fatturato export	Rapporto tra il fatturato estero e il fatturato totale calcolato sulla base dei dati presenti nelle dichiarazioni IVA regolarmente presentate all'Agenzia dell'Entrate, con riferimento ai valori dei righe VE30, VE34 rapportati al rigo VE50.
Finanziamento	La quota dell'Intervento Agevolativo concessa a titolo di finanziamento agevolato in regime c.d. "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 a valere sulle risorse del Fondo 394/81.
Fondo 394/81	Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto-Legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
Quota di risorse del Fondo per la Promozione Integrata	Quota di risorse del Fondo di cui all'art. 72, comma 1, lettera d), del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i. per la concessione della quota di Cofinanziamento.
Giorno	Un qualunque giorno di calendario, ove non diversamente definito.
Impresa con interesse nei Balcani Occidentali	<p>Impresa Richiedente (PMI, incluse le Microimprese, e Altre imprese) che ha interessi in Serbia, Kosovo, Bosnia-Erzegovina, Albania, Montenegro, Macedonia del Nord – FYROM ("Balcani Occidentali") e ricadente in almeno una delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Impresa con interesse diretto: impresa che esporta verso i Balcani Occidentali e/o importa dai suddetti Paesi. Il requisito deve risultare da un'asseverazione rilasciata secondo le modalità previste dal format "Asseverazione esportazioni e/o importazioni nei Balcani Occidentali" nella sezione "Format disponibili sul Sito" della Circolare, redatta da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), sulla base dell'ultimo bilancio; ii. Impresa con presenza attuale: impresa avente una sede commerciale, di rappresentanza o produttiva nei Balcani Occidentali attiva alla data di presentazione della Domanda e da almeno 6 mesi. La presenza di tale sede deve essere opportunamente documentata, in fase di presentazione della domanda, tramite visura camerale o documentazione equipollente; iii. Impresa richiedente l'Intervento Agevolativo Inserimento Mercati nei Balcani Occidentali;

³ COR (Codice identificativo dell'aiuto): è il codice univoco rilasciato dal Registro Nazionale degli Aiuti in esito alla registrazione degli aiuti concessi con l'intervento Agevolativo

	<p>iv. Impresa che risulta essere fornitrice di imprese italiane presenti nei Balcani Occidentali: l'impresa fornitrice di imprese italiane, presenti nei Balcani Occidentali, dovrà inviare, in sede di presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. visura camerale o documentazione equipollente dell'impresa italiana che ha interessi nei Balcani Occidentali; b. specifici contratti/ordini commerciali stipulati da almeno 12 mesi con l'impresa italiana presente nei Balcani Occidentali.
Impresa Richiedente o Impresa	La PMI, incluse le Microimprese, o Altra Impresa richiedente l'Intervento Agevolativo.
Intervento Agevolativo	La concessione di un Finanziamento ed eventuale Cofinanziamento.
Micro Impresa	PMI come individuata dall'articolo 2, comma 3, dell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i, ossia l'impresa con un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e con meno di 10 dipendenti.
Paese Estero	Territorio di un intero Stato Estero in cui si intende attuare il Programma di inserimento sui mercati e indicato come Paese di destinazione nella Domanda.
Periodo di Realizzazione	Il periodo in cui devono essere sostenute, fatturate e pagate le Spese Ammissibili (di cui al par. 5.1). Tale periodo decorre dalla data di ricezione del numero di CUP e termina 24 (ventiquattro) mesi dalla Data di Stipula, fatto salvo la possibilità da parte dell'Impresa richiedente di chiedere una Proroga del termine del Periodo di Realizzazione per una durata massima di 6 (sei) mesi.
PMI	Piccola e Media Impresa come individuata dall'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., ossia l'impresa che con i collegamenti a monte e/o a valle risulta avere meno di 250 dipendenti e almeno: i) un fatturato annuo inferiore a euro 50 mln o ii) un totale di bilancio annuo inferiore a euro 43 mln.
PMI Innovativa	La PMI sotto forma di società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetta i limiti dimensionali delle piccole e medie imprese e i parametri riguardanti l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 3/2015.
Programma di inserimento sui mercati	Programma di investimento sui mercati internazionali descritto nella Domanda e volto a consentire in prospettiva una presenza stabile nei mercati di riferimento e finalizzato a (i) lancio e diffusione di beni e/o servizi prodotti in Italia o distribuiti con marchio italiano o (ii) acquisizione di nuovi mercati per beni e/o servizi, prodotti in Italia o distribuiti con marchio italiano.
Portale di SIMEST	Il Portale accessibile al seguente indirizzo https://myarea.simest.it
Proroga	<p>Proroga del Periodo di Realizzazione pari a 6 (sei) mesi che l'Impresa Richiedente – una sola volta - ha facoltà di chiedere a SIMEST entro il termine del Periodo di Realizzazione, che è automatica, a condizione che l'Impresa Richiedente sia adempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto e ferma restando la coerenza delle spese realizzate nel periodo di proroga con il Programma.</p> <p>La Proroga, che può essere richiesta a SIMEST esclusivamente tramite la trasmissione del format disponibile sul Sito di SIMEST, non comporterà in alcun caso una modifica del Programma né una estensione o modifica della Durata del Finanziamento, determinando infatti una riduzione di 6 (sei) mesi del Periodo di Rimborso.</p>
Scoring	Il punteggio determinato in base al merito di credito elaborato secondo il sistema della Banca del Mezzogiorno (Mediocredito Centrale - MCC).
Sito di SIMEST	Il sito istituzionale di SIMEST accessibile al seguente indirizzo www.simest.it

Spese Ammissibili	Le Spese Ammissibili all'intervento Agevolativo elencate al paragrafo 5.1, come dettagliate nell'Allegato 2 alla Circolare.
Struttura	Struttura fisica nel Paese Estero configurabile come ufficio, showroom, negozio, spazio in area commerciale (corner) per lo svolgimento di attività amministrative, gestionali e promozionali connesse al lancio su un nuovo mercato di un prodotto/servizio.
Trader	Il soggetto locale non partecipato dall'Impresa Richiedente in possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza, ovvero attivo nel Paese Estero da almeno 2 (due) anni e non collegato all'Impresa Richiedente né direttamente né indirettamente.
Tasso di riferimento	Tasso di Riferimento della Commissione Europea disponibile al seguente link https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en
Verifica delle spese rendicontate	La verifica delle Spese Ammissibili rendicontate e della relativa documentazione presentata dall'Impresa Richiedente, ai fini del Consolidamento e dell'Erogazione parziale o totale dell'Intervento Agevolativo, come disciplinato dalla Circolare.

2. Finalità e condizioni di ammissibilità all'Intervento Agevolativo

2.1 Finalità dell'intervento	Intervento Agevolativo per la realizzazione di un Programma di inserimento mercati, attraverso: <ul style="list-style-type: none"> (i) l'apertura di una nuova Struttura di tipologia negozio in un Paese Estero in cui non sono già presenti proprie Strutture; (ii) l'apertura di nuove Strutture, purché di diversa tipologia (uno spazio in area commerciale – corner, uno showroom e un ufficio) con esclusione del negozio, in un Paese Estero in cui non sono già presenti proprie Strutture; (iii) il potenziamento di una Struttura già esistente purché diversa dal negozio in un Paese Estero, mediante: <ul style="list-style-type: none"> a. l'apertura di una nuova Struttura, diversa da un negozio, più grande in sostituzione di una Struttura esistente della medesima tipologia; b. l'apertura di una nuova Struttura, diversa da un negozio, in aggiunta a una Struttura esistente di diversa tipologia; c. l'ampliamento di una Struttura esistente, diversa da un negozio; d. l'inserimento di personale aggiuntivo per lo svolgimento di mansioni non correlate all'attività commerciale di vendita e operante in via esclusiva all'estero presso la stessa Struttura.
	Non è ammesso il potenziamento in caso di: <ul style="list-style-type: none"> • presenza nel Paese Estero di una struttura di tipologia negozio; • struttura di tipologia negozio; • modalità di gestione del Programma di inserimento mercati tramite Trader. <p>La Domanda dovrà riguardare 1 (uno) Paese Estero e fino a un massimo di 2 (due) Paesi target per l'effettuazione di missioni (viaggi/soggiorni) del personale operante presso la struttura estera e/o attività promozionali.</p> <p>L'apertura della Struttura risultante dal Contratto di locazione/acquisto, non può essere antecedente i 12 (dodici) mesi alla data di presentazione della Domanda.</p> <p>Resta inteso che la Struttura oggetto del Programma descritto nella Domanda dovrà risultare avviata ed operativa (i.e. con (i) affitto in corso/acquisto effettuato/costruzione completata e (ii) personale assunto e operante in loco) entro 12 (dodici) mesi dalla Data di Stipula, a pena di revoca dell'intero Intervento Agevolativo.</p>
2.2 Condizioni di ammissibilità del programma	Il Programma di inserimento mercati deve avere ad oggetto esclusivamente o in prevalenza beni e/o servizi dell'Impresa prodotti in Italia o distribuiti con marchio italiano registrato. Ove richiesto, l'impresa è tenuta a fornire a SIMEST la documentazione comprovante tale requisito.
	Non sono comunque ammissibili le Domande per programmi relativi a operazioni di mero trading commerciale, ovvero programmi che non prevedano il transito in Italia, di beni oggetto di

commercializzazione nel Paese Estero, di prodotti interamente realizzati in Paesi extra UE anche se distribuiti con marchio di imprese italiane.

2.3 Condizioni di ammissibilità dell'impresa richiedente

Ai fini dell'ammissibilità all'Intervento Agevolativo l'Impresa Richiedente deve:

- A. avere sede legale in Italia;
- B. avere sede operativa in Italia;
- C. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese e in stato di attività. In caso di imprese aggregate le stesse dovranno costituire una rete soggetto con autonoma soggettività giuridica mediante la sottoscrizione di un contratto di rete⁴;
- D. alla data di presentazione della domanda, avere depositato presso il Registro imprese almeno due Bilanci relativi a due Esercizi completi precedenti alla presentazione della Domanda che siano stati approvati o per cui siano scaduti i termini di deposito. I bilanci devono riguardare lo stesso soggetto richiedente (identificato dal codice fiscale). Si precisa che in assenza di obbligo di deposito del bilancio, sarà necessario acquisire la dichiarazione dei redditi relativa agli ultimi due esercizi e prospetti economico-patrimoniali redatti con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile con dichiarazione attestante che i dati contabili utilizzati per l'elaborazione di tali situazioni sono gli stessi utilizzati per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
- E. operare in conformità alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali in materia ambientale;
- F. essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa del lavoro e di prevenzione degli infortuni e con gli obblighi contributivi, come risultante dal DURC;
- G. non avere ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- H. non risultare inadempiente ad altre obbligazioni assunte nei confronti della SIMEST in qualità di gestore di fondi pubblici e non trovarsi comunque in alcuna delle situazioni previste quale causa di revoca dell'Intervento Agevolativo.
- I. avere integralmente restituito gli importi oggetto di un provvedimento di revoca, totale o parziale, o di restituzione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo 394/81 o di un Cofinanziamento;
- J. alla data di presentazione della Domanda non (i) essere coinvolta in una procedura concorsuale (non deve pertanto essere soggetta ad alcuna procedura concorsuale, né deve aver presentato domanda per una procedura concorsuale) o trovarsi in stato di fallimento ai sensi della legge fallimentare ove applicabile; (ii) essere coinvolta in una procedura concorsuale (liquidazione giudiziale o concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente) e comunque non deve aver chiesto l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e non deve aver avviato una procedura di composizione negoziata della crisi ai sensi del nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza⁵; (iii) essere in condizioni tali per cui una procedura concorsuale possa essere richiesta nei suoi confronti; (iv) essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, di amministrazione controllata o straordinaria, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- K. alla data di presentazione della Domanda (i) non rientrare nello Scoring 10,11 e 12 e (ii) non trovarsi in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- L. non rientrare nell'ambito delle Esclusioni - salvo quanto indicato al punto successivo.

Qualora l'Impresa Richiedente sia attiva solo in via secondaria nel punto 3) di cui alle Esclusioni (i.e. settori della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli – e a tal fine, si farà riferimento ai settori come indicati alla CCIAA –), deve rilasciare “Dichiarazione dell'Impresa Richiedente attestante che l'Intervento Agevolativo non riguarda i settori esclusi” secondo il format nella sezione “Format disponibili sul Sito” della Circolare.

Sono escluse dall'Intervento Agevolativo, le imprese:

⁴ Ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

⁵ D.Lgs.12 gennaio 2019, n. 14 successivamente modificato dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 e dal D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83;

a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della Domanda, sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

b) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

c) che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'Allegato 1 alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea;

d) che si trovano in altre condizioni previste dalla legge quali cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

2.4 Modalità di gestione del Programma di inserimento mercati

il Programma di inserimento mercati e la Struttura possono essere gestiti:

- direttamente dall'Impresa Richiedente;
- da un soggetto locale partecipato direttamente o indirettamente dall'Impresa Richiedente tramite un'ulteriore società locale, già costituito al momento della presentazione della domanda;
- da un Trader, già individuato al momento della presentazione della Domanda in possesso dei seguenti requisiti:
 - o professionalità, ossia essere attivo nel Paese Estero da almeno due anni continuativi;
 - o indipendenza, ossia non essere collegato all'impresa richiedente né direttamente né indirettamente.

3. Condizioni dell'Intervento Agevolativo

3.1 Importo minimo e massimo dell'Intervento Agevolativo

Fermo restando l'importo minimo di euro 10.000 (diecimila), l'importo massimo dell'Intervento Agevolativo che può essere richiesto è pari al minore tra:

- o il **35% (trentacinque)** dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due Bilanci (voce A1 del conto economico); e
- o gli importi indicati nella tabella di seguito:

Dimensione impresa	importi in euro
Micro Impresa	500.000
PMI e PMI innovative	2.500.000
Altre imprese	3.500.000

L'importo dell'Intervento Agevolativo è richiesto dall'Impresa Richiedente a titolo di Finanziamento e di eventuale Cofinanziamento.

L'Impresa Richiedente con la presentazione della Domanda può richiedere una quota dell'importo dell'Intervento Agevolativo a titolo di Cofinanziamento, secondo termini, condizioni, modalità e limiti indicati nella Circolare, e comunque nel rispetto delle disposizioni del Regolamento "de minimis" (Regolamento UE n. 1407/2013).

Fermo restando l'importo massimo dell'Intervento Agevolativo, alla data di delibera del Comitato Agevolazioni l'esposizione complessiva dell'Impresa Richiedente verso il Fondo 394/81⁶ (inclusa l'esposizione attesa con la concessione l'Intervento Agevolativo oggetto della Domanda) non può essere superiore al 35% (trentacinque) dei ricavi medi degli ultimi due Bilanci.

Qualora successivamente alla presentazione della Domanda venga approvato e depositato un nuovo bilancio d'esercizio, lo stesso deve essere tempestivamente fornito a SIMEST al fine di accertare il mantenimento dei requisiti sulla capacità economico-finanziaria e determinare - alla data di concessione dell'Intervento Agevolativo - gli importi ammissibili e l'eventuale Garanzia da prestare ai sensi della Circolare. Resta inteso che, ove i termini per il deposito di un nuovo bilancio d'esercizio siano scaduti, e comunque nel caso in cui sia stato approvato un nuovo bilancio d'esercizio, e lo stesso non sia stato fornito a SIMEST, quest'ultima non può procedere con la valutazione della Domanda

3.2 Cofinanziamento

L'Impresa Richiedente può chiedere un **Cofinanziamento fino al 10% (dieci)** dell'Importo dell'Intervento Agevolativo e comunque fino a un massimo di € 100.000 (centomila), che è riconosciuto quale incentivazione alle Imprese Richiedenti in presenza dei seguenti requisiti:

- (i) **È una PMI (anche Micro Impresa)**, con sede operativa nelle **Regioni del Sud-Italia** (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) costituita dal almeno 6 (sei) mesi;
- (ii) **È una PMI (anche Micro Impresa)**, in possesso di **certificazioni ambientali/di sostenibilità** (ISO 45001, ISO 14001, SA8000);
- (iii) **È una PMI (anche Micro Impresa), giovanile** (i.e. impresa costituita almeno al 60% (sessanta) da giovani tra i 18 (diciotto) e i 35 (trentacinque) anni oppure per le società di capitali, impresa in cui le quote di partecipazione sono detenute per almeno il 60% (sessanta) giovani tra i 18 (diciotto) e i 35 (trentacinque) anni);
- (iv) **È una PMI (anche Micro Impresa), femminile** (i.e. impresa costituita almeno al 60% (sessanta) da donne oppure per le società di capitali, impresa in cui le quote di partecipazione sono detenute per almeno il 60% (sessanta) da donne);
- (v) **È una PMI (anche Micro Impresa)**, con una **quota di fatturato export** risultante dalla media dei valori indicati nelle dichiarazioni IVA degli ultimi due esercizi pari almeno al 20% (venti);
- (vi) **È una PMI (anche Micro Impresa), innovativa** (i.e. impresa registrata come PMI innovativa presso la sezione speciale della camera di commercio);
- (vii) **È un'impresa anche non PMI o Micro Impresa**, in possesso di **certificazioni ambientali/di sostenibilità** (ISO 45001, ISO 14001, SA8000) e che entro la data della prima Erogazione può fornire evidenza di:
 - aver emesso una *Sustainable Procurement Policy* (SPP) contenente principi ESG⁷;
 - adesione di almeno 5 fornitori dell'Impresa Richiedente, con contratti di fornitura stipulati da almeno 12 mesi dalla presentazione della Domanda, a uno o più principi ESG contenuti nell'SPP;
 - processo di implementazione della suddetta *Policy*;
 - piani correttivi in caso di non conformità di uno o più fornitori (ad esempio chiusura rapporto con il suddetto fornitore o diffida e tempo per adeguarsi);
 - strumenti e modalità di monitoraggio dei fornitori con riferimento al rispetto alla conformità alla suddetta *Policy*

⁶ Includere le quote a valere sulle Quote di risorse del Fondo per la Promozione Integrata e sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, quando previsti.

⁷ A titolo esemplificativo la SPP deve includere uno o più dei seguenti temi: (i) Tutela dei diritti umani con esclusione del lavoro minorile, forzato ed obbligato; (ii) Impegno alla riduzione delle emissioni climalteranti o all'efficientamento energetico o all'utilizzo di risorse rinnovabili; (iii) Impegno in materia HSE e/o riduzione del tasso degli infortuni; (iv) Impegno alla lotta alla corruzione; (v) Promozione della D&E&I (Diversity, Equity, Inclusion); (vi) Impegno per un'economia circolare o riduzione dei rifiuti prodotti; (vii) Impegno alla tutela della privacy e alla sicurezza informatica; (viii) Stesura del bilancio di sostenibilità.

(viii) **È un'impresa (anche non PMI o Micro Impresa), con Interessi nei Balcani Occidentali.**

Con riferimento al punto (iii) è comunque ammissibile il Cofinanziamento nel caso di cui i giovani controllanti l'impresa alla data di presentazione della Domanda abbiano successivamente compiuto 36 (trentasei) anni.

Il Cofinanziamento è deliberato dal Comitato Agevolazioni ed è concesso in ogni caso nei limiti del plafond "de minimis" disponibile per Impresa Richiedente (quale Impresa unica ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, in termini di valore nominale calcolato al lordo di qualsiasi imposta o altro onere).

Per poter beneficiare del Cofinanziamento l'impresa Richiedente deve rispettare almeno uno dei criteri suddetti alla data di presentazione della Domanda e, in ogni caso, fino alla data di prima erogazione, salvo quanto specificatamente previsto per i punti (iii) e (vii). Nel caso in cui tali requisiti venissero meno – o venisse verificata la loro insussistenza – entro la data di prima erogazione, il Cofinanziamento viene integralmente revocato, fermo restando l'importo concesso a titolo di Finanziamento. Relativamente al punto (vii) il requisito deve essere mantenuto fino alla Rendicontazione Finale delle spese.

Fermo restando quanto disposto nel precedente paragrafo, nel caso in cui l'Impresa Richiedente non abbia disponibilità sufficienti del plafond "*de minimis*", la quota di Cofinanziamento richiesta è concessa in misura ridotta e quella del Finanziamento è incrementata, ove non diversamente specificato dalla Impresa Richiedente nel modulo di domanda: tali adeguamenti verranno effettuati da SIMEST in misura tale da massimizzare l'importo dell'Intervento Agevolativo, in ogni caso nei limiti dell'importo richiesto con la domanda e nel limite delle disponibilità del plafond "*de minimis*".

3.3 Tasso Agevolato

Il tasso d'interesse agevolato vigente alla data della delibera di concessione, pari a una percentuale del Tasso di Riferimento indicata dall'Impresa Richiedente, in sede di presentazione della Domanda, tra le seguenti opzioni: (i) 10% (dieci); (ii) 50% (cinquanta) e (iii) 80% (ottanta).

Il Tasso Agevolato come sopra definito è fisso per tutta la Durata del Finanziamento⁸, fermo quanto previsto all'ultimo periodo del paragrafo 5.3.

3.4 Durata del Finanziamento

La durata complessiva del Finanziamento è di 6 (sei) anni a decorrere dalla data di Stipula del Contratto, di cui:

- Periodo di Preammortamento: 2 (due) anni
- Periodo di Rimborso: 4 (quattro) anni

A fronte della richiesta di Proroga del Periodo di Realizzazione del Programma di inserimento mercati di 6 (sei) mesi, il Periodo di Preammortamento può essere esteso di 6 (sei) mesi, con equivalente riduzione del Periodo di Rimborso. La durata complessiva del Finanziamento resta comunque invariata.

3.5 Rimborso

Il rimborso del Finanziamento avviene in 8 (otto) rate semestrali posticipate a capitale costante, a partire dal termine del Periodo di Preammortamento. In caso di Proroga del periodo di Preammortamento, il rimborso del finanziamento avviene in 7 (sette) rate.

L'impresa beneficiaria ha facoltà di estinguere il Finanziamento in via anticipata secondo le modalità previste dal Contratto. Qualora l'estinzione avvenga prima del Consolidamento, la stessa comporta automaticamente la rinuncia all'intero Intervento Agevolativo e l'impresa beneficiaria è pertanto tenuta a restituire integralmente Finanziamento e il Cofinanziamento erogati, aumentati degli interessi come indicato al Paragrafo 6.2.

3.6 Garanzie

Le garanzie rilasciate a beneficio del Fondo 394/81, a valere sul Finanziamento e determinate:

- come una percentuale del Finanziamento;

⁸ Il tasso agevolato è aggiornato mensilmente e reperibile al seguente link <https://www.simest.it/approfondimenti/tasso-agevolato-simest>. In ogni caso il tasso agevolato non può essere inferiore allo zero (Comunicazione 2008/C14/02 della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione).

- in misura crescente in funzione della classe di *Scoring* dell'Impresa Richiedente come indicato nella tabella di seguito riportata;
- nelle seguenti forme (anche tramite una combinazione delle stesse):
 - (i) garanzia autonoma a prima richiesta, senza eccezioni, rilasciata da (a) un istituto bancario, con sede legale in Italia o una compagnia di assicurazioni, iscritta al registro IVASS, soddisfacenti per SIMEST; (b) un intermediario finanziario affidato da SIMEST (elenco consultabile nel Sito di SIMEST al seguente link <https://www.simest.it/approfondimenti/intermediari-finanziari-affidati>);
 - (ii) *cash collateral*, nella forma di liquidità dell'impresa segregata a beneficio SIMEST, in qualità di gestore del Fondo 394/81;
 - (iii) deposito cauzionale, nella forma di trattenuta a garanzia sul Finanziamento concesso, su un conto corrente di SIMEST;
 - (iv) altre eventuali tipologie di garanzie, come di tempo in tempo deliberate dal Comitato Agevolazioni.

Le garanzie nelle forme di cui ai punti da (i) a (iv) devono essere emesse sulla base dei termini e dei testi standard disponibili sul sito SIMEST <https://www.simest.it/approfondimenti/documentazione-per-garanzie> e devono essere rilasciate pro rata Erogazione e si svincolano pro rata rimborso.

La quota capitale minima da garantire sul Finanziamento è riportata nella seguente tabella:

Classi di Scoring	Società di capitali e non	Forme delle garanzie
1	0%	
2	0%	
3	10%	deposito cauzionale /garanzie non bancarie
4	10%	deposito cauzionale /garanzie non bancarie
5	10%	deposito cauzionale /garanzie non bancarie
6	20%	10% deposito cauzionale/ garanzie non bancarie + 10% di garanzia bancaria
7	20%	10% deposito cauzionale/ garanzie non bancarie + 10% di garanzia bancaria
8	30%	10% deposito cauzionale/ garanzie non bancarie + 20% di garanzia bancaria
9	40%	20% deposito cauzionale/ garanzie non bancarie + 20% di garanzia bancaria

Fermo restando le percentuali di cui alla tabella sopra riportata, si precisa che dalla classe 3 alla classe 9, sarà acquisito un 10% di deposito cauzionale, salvo diversa tipologia di garanzia scelta da parte dell'Impresa Richiedente.

Sono esentate dalla prestazione di garanzie:

- a) le Imprese che rientrano nelle prime due classi di Scoring di cui alla tabella (classe 1 e 2)

- b) su richiesta, le Imprese con Interessi nei Balcani Occidentali
- c) le PMI Innovative

3.7 Interessi e interessi di mora

Gli interessi sono dovuti dalla data di Erogazione del Finanziamento sino alla data di pagamento. In caso di ritardato pagamento, sulle somme ad ogni titolo dovute, l'Impresa Richiedente deve corrispondere interessi di mora pari al tasso di riferimento indicato nel Contratto, maggiorato del 4% (quattro) e comunque nel rispetto della normativa in materia di tasso di usura.

4. Richiesta, concessione dell'Intervento Agevolativo ed Erogazione

4.1 Richiesta di Intervento Agevolativo

L'Impresa Richiedente può presentare più richieste di Intervento Agevolativo fermi restando i limiti stabiliti dalla Circolare.

Per richiedere l'Intervento Agevolativo, l'Impresa Richiedente deve registrarsi sul Portale di SIMEST, compilare la Domanda in ogni sua parte, con sottoscrizione digitale da parte del Legale rappresentante, allegare i necessari documenti ed effettuare l'invio tramite il medesimo Portale.

La Domanda si intende completa solo se debitamente compilata e sottoscritta in tutte le sue parti.

La Domanda non sottoscritta digitalmente è inammissibile.

In caso di Domanda incompleta, l'Impresa Richiedente deve fornire a SIMEST eventuali chiarimenti e/o documentazione integrativa entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta scritta di SIMEST. Ove necessario SIMEST si riserva di chiedere ulteriori chiarimenti per il completamento dell'istruttoria, che devono essere forniti nei termini indicati nella relativa comunicazione.

In caso di mancato o incompleto riscontro alle richieste di chiarimenti, ovvero in assenza di uno o più requisiti di accesso all'Intervento Agevolativo, l'Impresa Richiedente riceve un preavviso di archiviazione da parte di SIMEST con un termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione per presentare a mezzo PEC i chiarimenti/le integrazioni, eventualmente corredati dalla relativa documentazione completa e debitamente sottoscritta.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine di 10 (dieci) giorni, oppure in caso di documentazione incompleta o insufficiente, SIMEST procede all'archiviazione definitiva della Domanda, dandone comunicazione all'Impresa Richiedente.

SIMEST avvia l'istruttoria delle richieste di ammissione all'Intervento Agevolativo mediante valutazione amministrativa, patrimoniale ed economico-finanziaria, legale e di compliance, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e le sottopone alle determinazioni del Comitato Agevolazioni, secondo l'ordine di completamento dell'istruttoria stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo 394/81.

Al ricevimento di tutta la documentazione necessaria, e completata l'istruttoria, la Domanda è sottoposta da SIMEST alla prima riunione utile al Comitato Agevolazioni che delibera sull'ammissibilità della stessa e sulle relative condizioni.

Se non diversamente ed espressamente indicato, tutte le comunicazioni dell'Impresa Richiedente a SIMEST devono essere effettuate via PEC.

Le comunicazioni della SIMEST all'Impresa saranno effettuate via PEC, ferma restando tuttavia la possibilità per SIMEST di effettuare validamente le comunicazioni di contenuto e portata generale esclusivamente mediante la pubblicazione di avvisi sul sito.

4.2 Dichiarazioni ai sensi della Domanda

In fase di presentazione della Domanda, l'Impresa Richiedente deve dichiarare e garantire (tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà):

- 1) di non rientrare nell'ambito delle Attività e attivi esclusi o nell'ambito dei Settori esclusi in relazione all'utilizzo dell'Intervento Agevolativo;
- 2) la conformità della propria operatività alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali in materia ambientale;
- 3) la conformità dell'utilizzo dell'Intervento Agevolativo rispetto alle previsioni sul cumulo previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis" e alla normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- 4) di possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato;
- 5) che alla data di presentazione della domanda non si trova già in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Il Legale rappresentante, deve inoltre, in fase di preparazione della Domanda, fornire dichiarazioni, anche in nome e per conto dell'Impresa richiedente, riguardanti:

- 6) il proprio casellario giudiziale in corso di validità e l'eventuale domanda o concessione di un provvedimento di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.;
- 7) l'insussistenza di provvedimenti di revoca/decadenza da parte di SIMEST o altre amministrazioni ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445/2000 negli ultimi due anni;
- 8) l'insussistenza di cause ostative all'ottenimento dell'Intervento Agevolativo ai sensi della normativa antimafia o di altre disposizioni di legge nonché l'assenza di provvedimenti o procedimenti di illecito amministrativo dipendente da reato a carico dell'impresa richiedente ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- 9) i poteri di sottoscrizione del Contratto e di tutti gli atti connessi.

4.3 Delibera

La delibera dell'Intervento Agevolativo è adottata dal Comitato Agevolazioni e, in caso di esito positivo, rimane comunque subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie del Fondo 394/81 e per il Cofinanziamento della Quota di risorse del Fondo per la Promozione Integrata, nonché al verificarsi delle altre condizioni stabilite dal Comitato Agevolazioni ai sensi della disciplina applicabile.

4.4. Condizioni per la stipula

La stipula del Contratto è subordinata allo scioglimento di alcune condizioni sospensive (**c.d. condizioni sospensive per la stipula del Contratto**) entro tre (3) mesi dal ricevimento dell'Esito della Domanda, che possono, di volta in volta, essere stabilite dal Comitato Agevolazioni riportate nell'Esito della Domanda.

Nello specifico è richiesto:

- copia dei contratti di affitto/leasing/acquisto delle strutture locali, sottoscritti dalle parti, che devono risultare conformi alla Delibera in termini di (i) tipologia della Struttura, (ii) importo massimo deliberato, (iii) durata;
- copia del contratto di collaborazione con il Trader sottoscritto dalle parti da cui risulti almeno la messa a disposizione dei locali e del personale;
- codice fiscale (o codice equivalente nel Paese Estero di riferimento) della controparte del contratto di affitto/leasing/acquisto delle strutture;
- documentazione attestante i titoli abilitativi edilizi, nonché la disponibilità del suolo oggetto di costruzione, nonché il contratto per la costruzione;
- ove prevista una garanzia, copia della delibera di concessione della garanzia da parte del soggetto garante;
- la compilazione di ulteriori dati (facoltativi) a fini del monitoraggio dell'impatto dell'Intervento Agevolativo dal punto di vista della sostenibilità ambientale e sociale.

Ulteriori condizioni sospensive per la stipula possono essere stabilite, di volta in volta, dal Comitato Agevolazioni con proprie delibere e riportate nell'Esito della Domanda.

Soddisfatte le condizioni sospensive, SIMEST invia la proposta di Contratto a mezzo PEC.

4.5 Stipula del Contratto

Il Contratto si considera sottoscritto a seguito della restituzione tramite Portale dell'accettazione della proposta di contratto firmato digitalmente dal Legale rappresentante dell'Impresa Richiedente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione via PEC della lettera contenente la proposta di contratto da parte di SIMEST nella quale vengono riportate le eventuali condizioni per l'Erogazione.

4.6 Modalità di Erogazione e Condizioni per l'erogazione

L'Erogazione dell'Intervento Agevolativo avviene in massimo 3 (tre) *tranche*, sul Conto Corrente Dedicato dell'Impresa Richiedente, subordinatamente alle positive verifiche e ai controlli previsti, secondo le seguenti modalità:

- **1° Tranche** pari al **25%** (venticinque) dell'Intervento Agevolativo, a titolo di anticipo, è erogata entro 30 (trenta) giorni dalla data di adempimento delle eventuali condizioni sospensive (c.d. condizioni sospensive per l'Erogazione), che dovranno essere soddisfatte entro 15 (quindici) giorni dalla Data di Stipula;

Entro 12 mesi dalla Data di Stipula, pena la revoca dell'intero Intervento Agevolativo: (i) l'Impresa dovrà fornire una prima rendicontazione (la "**Prima rendicontazione**") delle spese effettuate per l'attuazione del Programma, e (ii) la Struttura oggetto dell'Intervento Agevolativo dovrà risultare avviata e operativa (*i.e.* con (a) affitto in corso/acquisto effettuato/costruzione completata relativamente alla struttura, e (b) personale assunto e operante in loco);

- **2° Tranche** pari al **25%** (venticinque) dell'Intervento Agevolativo, è erogata entro 3 (tre) mesi dalla Prima rendicontazione a condizione che:
 - o l'Impresa ne faccia richiesta contestualmente all'invio della Prima rendicontazione, e
 - o le spese ammissibili e rendicontate con la Prima rendicontazione risultino non inferiori all'importo erogato con la 1° Tranche e coerenti con la documentazione prodotta ai fini dell'ottenimento dell'Intervento Agevolativo (*i.e.*: Contratti di affitto/acquisto/costruzione della Struttura, costi del personale operante in via esclusiva all'estero, ecc.);
- **3° Tranche (Erogazione a saldo)**: è erogata a saldo delle Spese Ammissibili rendicontate ("**Rendicontazione Finale**") e - nel limite massimo dell'Intervento Agevolativo deliberato – entro i 4 (quattro) mesi successivi al termine del Periodo di Realizzazione, a condizione che:
 - o le stesse spese siano state rendicontate e documentate, entro i 30 (giorni) successivi al Termine del Periodo di Realizzazione; e
 - o la struttura oggetto dell'Intervento Agevolativo risulti operativa al termine del Periodo di Realizzazione del Programma di inserimento mercati (affitto in corso/acquisto effettuato/costruzione completata relativamente alla struttura e personale assunto e operante in loco).

Resta inteso che:

- qualora l'impresa non ottenga l'Erogazione della 2° Tranche, potrà successivamente richiedere l'Erogazione a saldo di tutte le Spese ammissibili rendicontate;
- tutte le erogazioni successive alla prima sono subordinate al positivo esito di eventuali verifiche in loco;
- ciascuna *tranche* è erogata per un importo pro quota del Finanziamento e, ove previsto, del relativo Cofinanziamento, subordinato quest'ultimo alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 3.2;
- nel caso in cui alla data di erogazione della 1° Tranche non sussistano più le suddette condizioni, il Cofinanziamento viene revocato e viene erogato solo il Finanziamento deliberato.

5. Spese ammissibili, rendicontazione e consolidamento

5.1 Spese Ammissibili

In linea con le Finalità di cui al Paragrafo 2.1, le spese ammissibili e finanziabili sono quelle elencate di seguito, come dettagliate nell'Allegato 2 alla presente Circolare:

1. Classe 1 - Spese di investimento per la Struttura (almeno il 50% dell'Intervento Agevolativo):

1.1. Spese di struttura

- a) locali;
- b) ristrutturazione e investimento di *start-up*;

- 1.2. Spese di personale (non ammissibili nel caso di negozio):
- a) personale operante in via esclusiva e continuativa all'estero, per lo svolgimento di mansioni non correlate all'attività commerciale di vendita;
 - b) viaggi del personale;

2. Classe 2 - Spese di supporto (massimo il 50% dell'Intervento Agevolativo);

- a) spese per formazione (non ammissibili nel caso di negozio);
- b) spese per consulenze specialistiche afferenti la realizzazione del Programma di inserimento mercati⁹, nei limiti del 10% del totale delle spese rendicontate e ammissibili all'Intervento Agevolativo
- c) spese per attività promozionali allo scopo di lanciare su un nuovo mercato un prodotto nuovo o già esistente;
- d) spese per consulenze¹⁰ finalizzate alla presentazione e gestione della richiesta di Intervento Agevolativo per un valore fino a un massimo del 5% (cinque) dell'importo deliberato e comunque non superiore a € 100.000 (centomila). Il riconoscimento delle suddette spese è subordinato alla preventiva trasmissione a SIMEST del contratto e della dichiarazione di indipendenza del consulente, in fase di presentazione della domanda e/o nelle fasi successive dell'Intervento Agevolativo ;
- e) spese consulenziali professionali per le verifiche di conformità alla normativa ambientale nazionale.

Le suddette spese devono essere fatturate e pagate secondo quanto previsto al successivo Paragrafo 5.3, successivamente alla data di ricezione del CUP e comunque riferite ad attività svolte nel Periodo di Realizzazione, e devono riguardare la distribuzione di propri beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano.

In deroga a quanto previsto al punto precedente, le sole spese per consulenze finalizzate alla presentazione della richiesta di Intervento Agevolativo, sono ammissibili anche se la relativa attività è svolta precedentemente alla presentazione della domanda, purché tali spese siano fatturate e pagate sempre all'interno del Periodo di Realizzazione e comunque successivamente alla ricezione del CUP.

Come previsto dalla normativa di riferimento, tempo per tempo vigente, i servizi di consulenza di cui si avvale l'Impresa beneficiaria nell'ambito degli Interventi agevolativi devono essere prestati da consulenti esterni terzi a condizioni di mercato. Tali servizi inoltre non devono essere continuativi o periodici e devono esulare dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

5.2 Spese escluse

Sono comunque escluse dalle Spese Ammissibili le seguenti spese:

- spese per attività connesse all'esportazione, ossia direttamente collegate ai quantitativi esportati (ivi incluso, *inter alia*, le commissioni legate al venduto), alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione, o le spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- spese direttamente connesse all'attività commerciale (es. attività di assistenza post-vendita, trasporto, e stoccaggio merci, personale addetto alla vendita);
- spese relative ad attività correnti dell'Impresa Richiedente (quali a titolo esemplificativo le spese relative al personale dell'Impresa Richiedente o di soggetti riferibili all'Impresa Richiedente quali esponenti o soci dell'impresa Richiedente);
- spese non conformi all'utilizzo dell'Intervento Agevolativo rispetto alle previsioni sul cumulo previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis";

⁹ Relativamente alle spese per consulenze, il soggetto incaricato dall'Impresa Richiedente deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza di cui alla "Dichiarazione di professionalità e indipendenza dei soggetti che erogano consulenze all'Impresa Richiedente" allegata alla Circolare. Tale verifica sarà effettuata da SIMEST in fase di rendicontazione.

¹⁰ Relativamente alle spese per consulenze, il soggetto incaricato dall'Impresa Richiedente deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla "Dichiarazione di indipendenza dei soggetti che erogano consulenze all'Impresa Richiedente" allegata alla Circolare. Tale verifica sarà effettuata da SIMEST in fase di istruttoria pre-delibera.

- spese per consulenze continuative o periodiche, ovvero a copertura di costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
- le spese per il personale della Struttura di tipologia negozio;
- spese connesse ai settori esclusi di cui alle Esclusioni;
- spese oggetto di altra agevolazione pubblica non cumulabili;
- spese non conformi ai requisiti della Circolare, ovvero non pertinenti al Programma di inserimento mercati.

5.3 Rendicontazione delle Spese Ammissibili

Ai fini dell'ammissibilità all'Intervento Agevolativo, le spese:

- relativamente alla Prima rendicontazione, devono essere obbligatoriamente rendicontate entro i 12 (dodici) mesi dalla Data di Stipula secondo le modalità riportate nel paragrafo 4.6;
- relativamente alla Rendicontazione Finale, devono essere obbligatoriamente rendicontate nei 30 (giorni) successivi al Termine del Periodo di Realizzazione ai sensi del presente Paragrafo.
- devono essere effettuate nel Periodo di Realizzazione e riferirsi a contratti eseguiti e attività svolte nel medesimo periodo con la sola eccezione di quanto previsto al Paragrafo 5.1 per le sole spese per consulenze finalizzate alla presentazione della richiesta di Intervento Agevolativo;
- si considerano sostenute alla data in cui avviene l'effettivo pagamento tramite bonifico dal Conto Corrente Dedicato, salvo le ipotesi di pagamento previste nell'Allegato 3 alla Circolare ed escludendo l'ammissibilità di qualsiasi pagamento per compensazione; tutti i bonifici e le fatture relative alle Spese Ammissibili devono necessariamente contenere l'indicazione del CUP assegnato;
- devono essere effettuate e rendicontate con:
 - o evidenza delle fatture o altro documento fiscalmente valido con indicazione dettagliata delle singole spese effettuate e del numero di CUP" assegnato all'Intervento agevolativo;
 - o l'indicazione all'interno della causale di ogni pagamento/movimentazione dei "riferimenti delle fatture" (numero e data di emissione) a cui si riferiscono i pagamenti effettuati e con il "numero di CUP" a cui l'intervento Agevolativo si riferisce. **Il numero di CUP dev'essere obbligatoriamente riportato su tutti i titoli di pagamento e fatture presentati, pena inammissibilità della singola spesa;**
- ai fini delle verifiche, devono essere accompagnate dall'estratto conto del Conto Corrente Dedicato con evidenza di tutti i movimenti; per le spese del personale dovrà essere fornito il relativo contratto (o documento equivalente) da cui risultino le mansioni svolte e la relativa remunerazione;
- devono essere conformi alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali in materia ambientale, e al riguardo viene acquisita la "*Dichiarazione dell'Impresa Richiedente di conformità alla normativa ambientale nazionale*" secondo il format nella sezione "Format disponibili sul Sito" della Circolare;
- devono essere sostenute esclusivamente dall'Impresa Richiedente o dalla partecipata locale, ove prevista, e conformi a quanto previsto nell'Allegato 3 alla Circolare;
- devono essere accompagnate dalla "*Dichiarazione dei fornitori dell'Impresa Richiedente*", secondo il format nella sezione "Format disponibili sul Sito" della Circolare, attestante l'effettiva fornitura nel Periodo di Realizzazione dei servizi e/o beni richiesti dall'Impresa Richiedente e indicati nel Contratto avente ad oggetto la fornitura di beni e/o servizi. Sono esentate dalla predetta dichiarazione le imprese fornitrici, che singolarmente o a livello del gruppo di appartenenza, presentino un numero di dipendenti superiore a 250 (come risultante dall'ultimo bilancio disponibile) e siano quotate. Resta intesa la possibilità, in caso di fornitori esteri, di acquisire le suddette

dichiarazioni sottoscritte in modalità autografa congiuntamente all'acquisizione di copia del documento d'identità del firmatario, piuttosto che con firma digitale;

- relativamente alle imprese che accedono al Cofinanziamento emettendo una SPP, devono inviare evidenza dei principi ESG rispettati da almeno 5 fornitori. In caso di mancata applicazione della policy da almeno 5 fornitori, la quota di Cofinanziamento sarà revocata.

Il mancato rispetto, anche parziale, di uno o più dei suddetti requisiti – o degli altri requisiti previsti dalla disciplina applicabile - determina la non ammissibilità delle relative spese.

In fase di Erogazione a saldo, le spese complessivamente rendicontate e ammissibili per la Classe 1 devono rappresentare almeno il 50% del totale delle spese rendicontate e ammissibili. Eventuali eccedenze delle spese di Classe 2 rispetto al parametro precedente, non saranno ammesse.

Qualora in sede di Rendicontazione Finale l'ammontare delle spese rendicontate e ammissibili risulti inferiore all'importo erogato in anticipo per la 1° *tranche*, l'ammontare delle spese ammissibili e consolidate sarà rimborsato a Tasso di Riferimento. Ove le spese rendicontate e ammissibili siano pari o eccedenti la 1° *tranche*, l'ammontare delle spese ammissibili e consolidate sarà rimborsato a Tasso Agevolato.

5.4 Consolidamento

Il Consolidamento è conseguente all'attività di verifica delle Spese Ammissibili rendicontate dall'Impresa. Tale attività è propedeutica all'eventuale Erogazione a saldo. Ai fini del Consolidamento, l'Impresa Richiedente deve fornire, nei 30 (trenta) giorni successivi al Termine del Periodo di Realizzazione, la seguente documentazione firmata digitalmente dal Legale rappresentante e inviata utilizzando il Portale di SIMEST:

- (i) Rendicontazione Finale puntuale delle Spese Ammissibili, nel rispetto di tutti i requisiti di cui al presente Paragrafo 5 "Spese ammissibili, rendicontazione e consolidamento";
- (ii) relazione finale sull'utilizzo dell'Intervento Agevolativo e sui risultati conseguiti; nonché
- (iii) ogni altro documento richiesto al fine di verificare l'ammissibilità delle spese rendicontate per cui è stato chiesto l'Intervento Agevolativo (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo (i) contratti di collaborazione/assunzione del personale estero operante in via esclusiva e continuativa all'estero (ii) permesso di soggiorno del personale italiano distaccato all'estero, ove previsto dalla normativa del Paese Estero);
- (iv) i dati anagrafici del titolare effettivo;
- (v) ogni altro documento richiesto al fine di verificare l'ammissibilità delle spese rendicontate per cui è richiesto l'Intervento Agevolativo nonché ogni ulteriore documento e informazione richiesti ai fini dell'Intervento Agevolativo

L'Impresa dovrà inoltre compilare ulteriori dati (facoltativi) ai fini del monitoraggio dell'impatto dell'Intervento Agevolativo dal punto di vista della sostenibilità ambientale e sociale.

Le spese sostenute successivamente alla presentazione della Rendicontazione Finale non saranno riconosciute.

Gli esiti dell'attività di verifica delle spese rendicontate, quando superiori agli importi erogati, sono trasmessi al Comitato Agevolazioni per presa d'atto.

Il Consolidamento potrà anche essere parziale purché:

- 1) la parziale non realizzazione sia stata tempestivamente comunicata a SIMEST e le variazioni al Programma di inserimento mercati siano state richieste ai sensi del Paragrafo 5.5;
- 2) risulti realizzata e funzionante la struttura preventivata e oggetto dell'Intervento Agevolativo dimostrabile tramite la Rendicontazione Finale delle relative spese di classe 1.

Gli importi non rientranti nel Consolidamento sono revocati dal Comitato Agevolazioni.

SIMEST entro 6 (sei) mesi dal termine del Periodo di Realizzazione comunica le condizioni per il rimborso del Finanziamento erogato.

5.5. Variazioni del Programma

Possono essere richieste dall'Impresa le seguenti variazioni:

1. È consentita una compensazione tra gli importi delle singole voci di spesa all'interno della Classe 1 della scheda programma fino ad un massimo del 30% (trenta), fermo restando l'ammontare totale del Programma di inserimento mercati. Fermo restando l'importo totale della scheda programma eventuali compensazioni o variazioni delle singole voci di spesa di ordine superiore al 30% (trenta) devono essere richieste almeno 8 (otto) mesi prima dalla scadenza del Periodo di Realizzazione del Programma di inserimento sui mercati e sono sottoposte per approvazione al Comitato Agevolazioni.
2. L'impresa può richiedere motivate variazioni del Programma di inserimento sui mercati almeno 8 (otto) mesi prima della scadenza del Periodo di Realizzazione dello stesso. Qualora la variazione comporti una diminuzione dell'importo del Programma di inserimento sui mercati, la variazione potrà essere ammessa solo previa restituzione della corrispondente parte della quota di anticipo erogata, maggiorata degli interessi a Tasso di riferimento. La relativa scheda programma viene riparametrata ferme restando le spese imputabili al periodo precedente alla richiesta. Non sono ammesse variazioni in aumento del Programma di inserimento sui mercati. La richiesta di variazione deve essere firmata digitalmente dal Legale rappresentante e trasmessa tramite il Portale SIMEST ed è sottoposta al Comitato Agevolazioni.

Non sono ammesse variazioni del Paese Estero.

L'Impresa ha, in ogni caso, l'obbligo informare preventivamente SIMEST di ogni variazione sostanziale del Programma di inserimento sui mercati. Le relative spese possono essere ammesse solo se sostenute successivamente alla data di arrivo della richiesta di variazione, se favorevolmente accolta.

6. Obblighi dell'Impresa Richiedente e cause di revoca

6.1 Obblighi dell'Impresa Richiedente

Fermi restando gli obblighi di cui al Paragrafo 5.3. "Rendicontazione delle Spese Ammissibili" della Circolare e di cui al Contratto, l'Impresa Richiedente deve, a pena di revoca dell'Intervento Agevolativo:

- conservare in originale al fino all'integrale rimborso del Finanziamento, con riferimento a tutte le Spese Ammissibili rendicontate in relazione all'Intervento Agevolativo:
 - o documentazione bancaria attestante il pagamento degli importi finanziati e relative fatture;
 - o documentazione/certificazioni indicate nella "*Dichiarazione dell'Impresa Richiedente di conformità alla normativa ambientale nazionale*" e relativi Allegati e Sub Allegati;
 - o contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni e/o servizi stipulati dall'Impresa Richiedente;
 - o ordini, prenotazioni o altro, in sostituzione dell'accordo contrattuale, per le tipologie di beni e servizi per i quali non è prevista la sottoscrizione di un contratto di fornitura;
 - o ogni ulteriore documentazione inerente all'Intervento Agevolativo;

entro il termine di 15 (quindici)giorni dalla relativa richiesta di SIMEST, fornire a quest'ultima la documentazione di cui al punto che precede nella forma richiesta;

- consentire qualunque controllo, indagine tecnica, amministrativa e legale comprese eventuali perizie, sostenendone i relativi costi, nonché fornire tutti i documenti, informazioni e situazioni contabili che verranno chiesti e di cui garantisce l'autenticità;
- depositare, ogni anno, il proprio Bilancio nei termini di legge;
- fornire, attraverso il Portale, in sede di Rendicontazione Finale delle spese, i dati anagrafici del titolare effettivo.

6.2 Revoca dell'Intervento Agevolativo

Ferme restando le altre ipotesi di revoca previste dal Decreto 1 giugno 2023, dalla Circolare, dal Contratto e, in generale, dalla disciplina applicabile, l'Intervento Agevolativo è revocato, in tutto o in parte, *inter alia*, qualora:

- a. risulti che l'Impresa Richiedente non aveva i requisiti di ammissibilità richiesti per l'Intervento Agevolativo;
- b. la documentazione fornita dall'Impresa Richiedente a SIMEST, in ogni fase dell'Intervento Agevolativo, risulti – anche solo parzialmente – incompleta, irregolare o reticente o l'Impresa abbia reso dichiarazioni mendaci;
- c. l'Impresa Richiedente non abbia rispettato i vincoli di destinazione relativi alle Spese ammissibili o non abbia rendicontato (con la Prima Rendicontazione e con la Rendicontazione Finale) le Spese Ammissibili nei termini e con le modalità previste dal Decreto, dalle Circolari operative, dalla delibera del Comitato agevolazioni di concessione dell'Intervento Agevolativo e dal Contratto;
- d. , in caso di mancata o parziale realizzazione del Programma di inserimento sui mercati;
- e. se non risultano avviate e operative entro 12 (dodici) mesi dalla Data di Stipula le strutture oggetto dell'intervento Agevolativo, o le stesse vengono chiuse prima della scadenza del Periodo di Realizzazione;
- f. nel caso l'Impresa Richiedente sia inadempiente agli obblighi di cui al precedente Paragrafo 6.1. ovvero in caso di esito negativo dei controlli ivi previsti;
- g. sia disposta la risoluzione del Contratto, recesso da parte di SIMEST dallo stesso o di decadenza dell'Impresa dal beneficio del termine;
- h. l'Impresa Richiedente sia inadempiente ad altre obbligazioni assunte nei confronti di SIMEST in qualità di gestore di fondi pubblici;
- i. negli altri casi di mancato adempimento degli obblighi previsti - a pena di revoca - dalla normativa applicabile, dal Decreto e dalle Circolari operative, dalla delibera del Comitato Agevolazioni di concessione dell'Intervento agevolativo e dal Contratto;
- j. sia accertata una causa ostativa ai sensi della normativa antimafia¹¹, sia stata comminata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o in ogni caso in cui l'Impresa si trovi in condizioni previste dalla legge quali cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative;
- k. l'Impresa Richiedente comunichi la rinuncia all'Intervento Agevolativo prima del Consolidamento, fermo restando che l'estinzione anticipata del Finanziamento prima del Consolidamento è considerata come rinuncia all'Intervento Agevolativo;
- l. si verifichi la perdita di una qualsiasi delle Condizioni di ammissibilità di cui alle lettere A, B e C del Paragrafo 2.3, o la ricorrenza di una delle cause di esclusione, di cui al paragrafo 2.3;
- m. in qualsiasi fase dell'Intervento Agevolativo, l'impresa risulti controllare direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero essere controllata direttamente o

¹¹ Per esempio nel caso di cui all'art. 92, comma 3, DL159/2011, ove SIMEST proceda all'erogazione anche in mancanza delle informazioni antimafia rimanendo tuttavia tale erogazione risolutivamente condizionata ad una successiva informativa antimafia negativa

indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali.

La revoca agisce in via parziale o totale al fine di garantire il rispetto dei requisiti di ammissibilità dell'Intervento Agevolativo e delle singole Spese Ammissibili previste dalla Circolare.

Il Cofinanziamento è altresì revocato in assenza dei requisiti specificatamente richiesti per la sua ammissibilità o qualora gli stessi vengano meno entro la data della prima Erogazione ai sensi di quanto previsto al Paragrafo 3.2 e fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.3 per le sole imprese che accedono al Cofinanziamento emettendo una SPP.

In conseguenza della revoca, l'Impresa Richiedente entro 30 giorni (trenta) giorni dalla ricezione della notifica del provvedimento deve:

- i) restituire il Finanziamento erogato e non ancora rimborsato, e corrispondere gli interessi maturati, nonché ogni altro onere e costo previsto in unica soluzione;
- ii) restituire il Cofinanziamento erogato, aumentato degli interessi agli stessi tassi applicati alla restituzione del Finanziamento a partire dal momento dell'erogazione;
 - nei casi di revoca totale, in misura integrale;
 - nei casi di revoca parziale, in misura proporzionale rispetto a quanto già erogato e non utilizzato per le Spese Ammissibili finanziabili ai sensi della presente Circolare, laddove tali spese si intenderanno effettuate in modo proporzionale a valere sul Finanziamento e Cofinanziamento.

A seguito del provvedimento di revoca intervenuto prima del Consolidamento o comunque in tutte le fasi dell'Intervento Agevolativo per la mancanza dei requisiti di ammissibilità richiesti per l'Intervento Agevolativo e/o in relazione ad atti/fatti incidenti sull'attuazione del programma, gli importi revocati, da restituire entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della notifica del provvedimento, saranno maggiorati - oltre che degli interessi a tasso riferimento - di un ulteriore 2% (due) a far data dall'erogazione degli stessi, nel rispetto della normativa in materia di usura.

Con riferimento al Finanziamento, resta fermo che lo stesso dovrà essere rimborsato a Tasso di Riferimento qualora l'ammontare delle spese ammissibili e consolidate risulti inferiore all'importo erogato in anticipo per la 1° *tranche*.

Non è tuttavia oggetto di rimborso la parte di Cofinanziamento dell'Intervento Agevolativo nei casi di cui alle lettere g) e h) del primo comma del presente paragrafo qualora gli eventi che darebbero origine alla revoca/risoluzione siano intervenuti successivamente al Consolidamento.

L'Intervento Agevolativo è revocato previo invio all'Impresa Richiedente di comunicazione di avvio del procedimento di revoca da effettuarsi prima dell'adozione del provvedimento di revoca, con termine a favore dell'impresa non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare memorie scritte o documentazione pertinente.

In caso di ritardato pagamento, sulle somme ad ogni titolo dovute, l'Impresa Richiedente deve corrispondere interessi di mora pari al tasso di riferimento indicato nel Contratto, maggiorato del 4% (quattro) e, comunque, nel rispetto della normativa in materia di tasso di usura.

Format disponibili sul Sito

- *Format di "Dichiarazione dell'Impresa Richiedente attestante che l'Intervento Agevolativo non riguarda i Settori esclusi"*
- *Format di Dichiarazione dell'Impresa Richiedente di conformità alla normativa ambientale nazionale"*
- *Format di "Dichiarazione dei fornitori dell'Impresa Richiedente"*
- *Format di "Dichiarazione di professionalità e indipendenza dei soggetti che erogano consulenze all'Impresa Richiedente"*
- *Format di "Dichiarazione di indipendenza dei soggetti che erogano consulenze all'Impresa Richiedente"*
- *Format di "Asseverazione esportazioni e/o importazioni nei Balcani Occidentali"*

Allegati:

Allegato 1 alla Domanda - Scheda Programma;

Allegato 2 - Dettaglio Spese ammissibili;

Allegato 3 – Conto corrente dedicato.

Allegato 1 alla Domanda - Scheda Programma

Paese Estero

Con proiezioni in (Paesi target per lo sviluppo):

Classe 1 (almeno il 50% dell'Intervento Agevolativo)	
1. Spese di investimento per la struttura	Stima Importi (€)
1.1 Spese di struttura	
1.1.1 Locali	
1.1.2 Ristrutturazione e investimento di <i>start-up</i>	
1.2 Spese di personale	
1.2.1 Personale in via esclusiva e continuativa all'estero, per lo svolgimento di mansioni non correlate all'attività commerciale di vendita	
1.2.2 Viaggi del personale all'estero	
Classe 2 (massimo il 50% dell'Intervento Agevolativo)	
2. Spese di supporto	Stima importi (€)
2.1 Spese per formazione	
2.2 Spese per consulenze specialistiche afferenti alla realizzazione del programma	
2.3 Spese per attività promozionali allo scopo di lanciare su un nuovo mercato un prodotto nuovo o già esistente, ad esempio per la partecipazione a fiere;	
2.4 Spese per consulenze finalizzate alla presentazione e gestione della richiesta di Intervento Agevolativo	
2.5 Spese per consulenze professionali per le verifiche di conformità alla normativa ambientale nazionale	

Allegato 2 - Dettaglio Spese ammissibili

Classe 1 (almeno il 50% dell'Intervento Agevolativo)	
Spese di investimento per la struttura	Spese ammissibili entro i limiti preventivati per ciascuna voce e da rendicontare al termine del periodo di realizzazione
Locali	<p>Spese di leasing, affitto o acquisto dei locali: un ufficio, un negozio, uno spazio in area commerciale (corner), uno showroom, per lo svolgimento di attività amministrative, gestionali e promozionali connesse al lancio su un nuovo mercato di un prodotto/servizio. In caso di programma finalizzato a un investimento in un Paese Estero in cui si è già presenti con una propria struttura, indicare i soli costi incrementali riguardanti la nuova Struttura, diversa da un negozio, in aggiunta a quella già esistente, di diversa tipologia o quelli riguardanti la nuova Struttura, diversa da un negozio, in sostituzione di quella già esistente, della stessa tipologia. Nel caso di acquisto, l'importo da inserire nella scheda programma è pari al 50% del valore di acquisto risultante dal contratto o del valore previsto, qualora il contratto non sia ancora disponibile.</p> <p>La struttura dovrà, in ogni caso risultare funzionante entro 12 mesi dalla Data di Stipula.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Spese di costruzione della struttura: in questo caso, l'importo da indicare nella scheda programma è pari al 50% del valore complessivo del costo della costruzione, che dovrà risultare funzionante entro 12 mesi dalla Data di Stipula.
Ristrutturazione e investimento di start-up	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ristrutturazione, installazione e allaccio impianti (i.e. impianti di riscaldamento, aria condizionata, elettricità, acqua, gas, attrezzature fisse). ▪ Spese <i>una tantum</i> di investimento iniziale (start-up) per allestimento della Struttura. ▪ Automezzi: acquisto di autovetture di rappresentanza non preordinate allo svolgimento di attività di vendita/trasporto/stoccaggio
Spese del personale operante in via esclusiva e continuativa all'estero	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spese per retribuzioni, oneri sociali, previdenziali e assicurativi relativi al personale operante in via esclusiva e continuativa all'estero, per lo svolgimento di mansioni non correlate all'attività commerciale di vendita (specificare se si tratta di personale dell'impresa richiedente, della partecipata locale o del trader locale). Non sono ammesse spese relative a provvigioni. In caso di programma finalizzato a un investimento in un Paese Estero in cui si è già presenti con una propria struttura, indicare i soli costi incrementali di personale.
Viaggi del personale da e verso il Paese Estero/Paese target	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spese di viaggio e di missione (soggiorni, trasferte) del solo personale operante in via esclusiva all'estero per lo svolgimento di mansioni non correlate all'attività commerciale di vendita; <ul style="list-style-type: none"> ▪ spese per viaggi e missioni (soggiorni, trasferte) del management dell'Impresa Richiedente da e verso Paese Estero oggetto del programma da realizzare.
Classe 2 (massimo il 50% dell'Intervento Agevolativo)	

Spese di supporto	Spese ammissibili rendicontabili al termine del Periodo di Realizzazione
<p>Spese per formazione, consulenze, promozionali</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ spese per la formazione e l'aggiornamento del personale operante in via esclusiva all'estero, documentabile esclusivamente con fattura; ▪ le spese per consulenze specialistiche devono riguardare tematiche specifiche afferenti la realizzazione del programma allo scopo di lanciare su un nuovo mercato un prodotto nuovo o già esistente ed essere documentate da apposito contratto. Tali spese per consulenze (i) non possono superare il 10% del totale delle spese rendicontate e ammissibili all'Intervento Agevolativo e (ii) saranno ammissibili solo se riferibili a consulenti in alcun modo collegati all'Impresa Richiedente; ▪ spese per omologazione e registrazione prodotti nel Paese Estero di realizzazione/paesi target del programma; ▪ spese per la partecipazione a mostre e/o fiere a carattere internazionale (affitto stand, allestimenti, interpreti, buffet, ecc...); ▪ spese per l'organizzazione di incontri, convegni, seminari, sfilate (allestimenti, interpreti, buffet, indossatrici/indossatori, ecc...); ▪ spese di pubblicità attraverso i mass-media (giornali, riviste, televisione, cinema) e sponsorizzazione di avvenimenti sportivi, culturali, artistici allo scopo di lanciare su un nuovo mercato un prodotto nuovo o già esistente; ▪ spese per materiale pubblicitario (dépliants, manifesti, listini prezzi, omaggistica, mailing list) allo scopo di lanciare su un nuovo mercato un prodotto nuovo o già esistente; ▪ spese per incoming di buyer in Italia; ▪ spese per deposito marchi o altre forme di tutela del Made in Italy; ▪ spese per siti Internet;
<p>Spese per ulteriori consulenze connesse alla Domanda di Intervento Agevolativo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ spese per consulenze finalizzate alla presentazione e gestione della richiesta di Intervento Agevolativo per un valore corrispondente fino a un massimo del 5% dell'importo deliberato e comunque non superiore a € 100.000; ▪ spese consulenziali professionali per le verifiche di conformità alla normativa ambientale nazionale.

Allegato 3 – Conto corrente dedicato

Ai sensi del paragrafo 5.3, le spese devono essere effettuate tramite conto corrente dedicato. Sono ammesse le seguenti deroghe:

1. Spese effettuate tramite carta di credito

Tale modalità di pagamento è ammissibile solo ove non sia possibile effettuare direttamente un bonifico dal conto corrente dedicato. Affinché tali spese siano ritenute ammissibili, e al fine di consentire la tracciabilità del CUP, sarà necessario:

- sostenere la spesa tramite carta di credito collegata al conto corrente aziendale e
- effettuare un giroconto, entro il Periodo di Realizzazione, dell'importo della spesa dal conto corrente dedicato al conto corrente aziendale inserendo nella causale del bonifico i) l'indicazione del CUP a cui l'Intervento si riferisce e (ii) i riferimenti delle fatture a cui si riferiscono i pagamenti (numero e data emissione).

In sede di rendicontazione sarà quindi necessario presentare, oltre all'estratto conto del conto corrente dedicato, anche l'estratto conto della carta di credito. L'importo di ciascuna di tali spese dovrà essere il medesimo riportato nella relativa movimentazione dal conto corrente dedicato e nella fattura.

Non è ammessa la carta di credito collegata al Conto Corrente Dedicato.

2. Spese effettuate tramite addebiti diretti sul conto corrente

Tale modalità di pagamento è ammissibile solo ove non sia possibile effettuare direttamente un bonifico dal conto corrente dedicato. Affinché tali spese siano ritenute ammissibili, e al fine di consentire la tracciabilità del CUP, sarà necessario:

- sostenere la spesa tramite addebito diretto sul conto corrente aziendale e
- effettuare un giroconto, entro il Periodo di Realizzazione, dell'importo della spesa dal conto corrente dedicato al conto corrente aziendale inserendo nella causale del bonifico i) l'indicazione del CUP a cui l'Intervento si riferisce e (ii) i riferimenti delle fatture a cui si riferiscono i pagamenti (numero e data emissione) .

In sede di rendicontazione sarà quindi necessario presentare, oltre all'estratto conto del conto corrente dedicato, anche l'estratto conto del conto corrente aziendale. L'importo di ciascuna di tali spese dovrà essere il medesimo riportato nella relativa movimentazione dal conto corrente dedicato e nella fattura.

Non sono ammessi addebiti diretti sul Conto Corrente Dedicato.

3. Spese del personale interno localizzato all'estero

L'importo rendicontabile corrispondente all'ammontare della spesa per il personale interno (es. retribuzione) potrà essere sostenuto mediante esborso dal consueto conto corrente aziendale. In relazione a ciò, l'importo del compenso per il personale interno potrà essere girocontato, entro il Periodo di Realizzazione, dal conto corrente dedicato sul conto corrente aziendale, indicando nella relativa causale: (i) l'indicazione del CUP a cui l'Intervento si riferisce e (ii) i riferimenti dei cedolini/buste paga a cui si riferiscono i pagamenti (numero e data emissione).

In fase di rendicontazione, sarà comunque necessario fornire a SIMEST, oltre all'estratto conto del conto corrente dedicato, l'estratto conto del conto corrente aziendale attestante il pagamento degli emolumenti.

4. Spese tramite partecipata locale estera

Il conto corrente dedicato dovrà essere intestato all'impresa richiedente il finanziamento accolto da SIMEST. La partecipata locale può sostenere le spese proprie del programma dal proprio conto corrente aziendale (non necessariamente dedicato), inserendo nella causale del bonifico i) l'indicazione del CUP a cui l'Intervento si riferisce e (ii) i riferimenti delle fatture a cui si riferiscono i pagamenti (numero e data emissione).

In tal caso, in fase di rendicontazione, l'impresa richiedente dovrà fornire a SIMEST l'estratto del conto corrente dedicato e copia dell'estratto conto della partecipata locale dal quale si potranno evincere i movimenti di spesa relativi al finanziamento.